

**Bruxelles, 13 luglio 2026
(OR. en)**

11847/26

**MI 774
COMPET 950
IND 484
POLARM 1
CFSP/PESC 1161
COARM 128
RELEX 1007
DELECT 113**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	10 luglio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 4573 final
Oggetto:	DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 10.7.2026 che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 23 febbraio 2026

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4573 final.

All.: C(2026) 4573 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.7.2026
C(2026) 4573 final

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.7.2026

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 23 febbraio 2026

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa¹ conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati con cui modifica l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato. A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/43/CE, l'allegato deve corrispondere rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.

L'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea è stato aggiornato da ultimo dal Consiglio il 23 febbraio 2026². Ad oggi l'allegato non è stato allineato all'ultima modifica dell'elenco comune delle attrezzature militari. È necessario farlo mediante l'adozione di un atto delegato.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

A norma dell'articolo 13 bis, paragrafo 4, della direttiva 2009/43/CE, prima dell'adozione dell'atto delegato con cui modifica l'allegato della direttiva 2009/43/CE la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

Sono stati consultati i membri del gruppo di esperti sui trasferimenti UE di prodotti per la difesa.

La direttiva non prevede un meccanismo di feedback basato sulle norme per legiferare meglio, vista la natura puramente tecnica dell'allineamento dell'allegato all'elenco comune delle attrezzature militari, in relazione al quale la Commissione non può esercitare alcun potere discrezionale.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

La direttiva 2009/43/CE è stata modificata dal regolamento (UE) 2019/1243 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che adatta agli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo³. L'esercizio della delega è stato stabilito nel nuovo articolo 13 bis della direttiva 2009/43/CE.

L'articolo 1 della direttiva delegata stabilisce che l'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dall'allegato della direttiva delegata, il cui contenuto è identico all'elenco comune delle attrezzature militari quale aggiornato da ultimo dal Consiglio.

L'articolo 2 stabilisce i termini entro i quali gli Stati membri sono tenuti ad adottare, pubblicare e applicare le necessarie misure di recepimento e impone loro di comunicare alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla direttiva delegata.

¹ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1.

² GU C, C/2026/1640, 13.3.2026, pag. 1.

³ GU L 198 del 25.7.2019, pag. 241.

DIRETTIVA DELEGATA (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 10.7.2026

che modifica la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti per la difesa in linea con l'elenco comune aggiornato delle attrezzature militari dell'Unione europea del 23 febbraio 2026

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa¹, in particolare l'articolo 13,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2009/43/CE si applica ai prodotti per la difesa di cui al relativo allegato. A norma dell'articolo 13 della direttiva 2009/43/CE, l'allegato deve corrispondere rigorosamente all'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea.
- (2) L'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea è stato adottato dal Consiglio il 19 marzo 2007 ed è stato oggetto di vari aggiornamenti. Il 23 febbraio 2026 il Consiglio ha adottato una versione aggiornata dell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea². È pertanto necessario aggiornare l'elenco dei prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE.
- (3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/43/CE.
- (4) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi³, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 2009/43/CE è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente direttiva.

¹ GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj>.

² GU C, C/2026/1640, 13.3.2026, pag. 1. <http://data.europa.eu/eli/C/2026/1640/oj>.

³ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre [OP: si prega di inserire la data dell'ultimo giorno del terzo mese successivo alla pubblicazione nella GU], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'allegato della presente direttiva di cui all'art. 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [OP: si prega di inserire la data corrispondente a cinque giorni lavorativi dopo la data di cui al primo comma...].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10.7.2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN